



Regione Umbria

Giunta Regionale

Comune di

Documento elettronico sottoscritto
mediante firma digitale e conservato
nel sistema di protocollo informatico
della Regione Umbria

Oggetto: Richiesta chiarimenti in merito all'applicazione dell'articolo 85 commi 4 e 5 della Legge Regionale 1/2015. Interventi in zona ricadente all'interno di fascia di transizione delle aree boscate.

Si riscontra la Vostra nota acquisita al protocollo di questa Regione al numero 140621 del 18 giugno 2024, con la quale viene richiesto un chiarimento in merito all'applicazione dell'articolo 85 commi 4 e 5 della Legge Regionale 1/2015 in merito a due quesiti:

- 1) *“la possibilità dello spostamento di una strada vicinale il cui sedime attuale e quello di progetto ricadono parimenti all'interno della fascia di transizione delle aree boscate”;*
- 2) *“la possibilità di realizzazione di una “tettoia fotovoltaica” ... correlata ad edificio esistente in area ricadente all'interno della fascia di transizione delle aree boscate” .*

L'articolo 85 della LR 1/2015 – *Aree boscate* – definisce al comma 4 gli interventi nelle aree boscate e nelle fasce di transizione *“4. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione sono consentiti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 91, nonché le opere pertinenziali di cui all' articolo 21 delle norme regolamentari Titolo I, Capo I da realizzare senza danneggiare o ridurre il bosco medesimo”* mentre al comma 5 *“5. Nelle aree boscate e nelle fasce di transizione è consentita altresì la realizzazione di infrastrutture a rete e puntuali di rilevante interesse pubblico, comprese quelle della rete escursionistica, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative fermo restando quanto previsto dall' articolo 7, comma 2 della l.r. 28/2001 per gli interventi di compensazione ambientale, nonché la realizzazione di parchi territoriali, di opere di sistemazione idraulica e forestale e gli interventi previsti dalla legge regionale 3 gennaio 2000, n. 2 (Norme per la disciplina dell'attività di cava e per il riuso di materiali provenienti da demolizioni) con le modalità ivi indicate.”.*

Per quanto riguarda il primo quesito, si ritiene che tale spostamento sia compatibile con quanto espresso al comma 5, in quanto l'esistenza attuale e di progetto va ad interessare una medesima area, posta sempre all'interno della fascia di transizione di un'area boscata.

In merito alla seconda richiesta, l'articolo 118 comma 2 lettera f) della LR 1/2015 recita: *“la realizzazione di strutture a copertura di parcheggi pubblici, di*

GIUNTA REGIONALE

Direzione regionale Governo del territorio,
ambiente e protezione civile

Servizio Urbanistica, politiche della casa e
rigenerazione urbana, tutela del paesaggio

Dirigente

Sabrina Scarabattoli

REGIONE UMBRIA
Piazza Partigiani, 1 - 06121 Perugia

Telefono: .075 504 2826
FAX:

Indirizzo email:
sscarabattoli@regione.umbria.it

Indirizzo PEC:
direzioneterritorio@pec.regione.umbria.it



Regione Umbria

Giunta Regionale

uso pubblico e pertinenziali privati, di edifici residenziali, produttivi e per servizi, che non costituisce SUC, purché sull'intera copertura siano installati pannelli solari termici o fotovoltaici e siano aperte su tutti i lati. La distanza minima delle suddette strutture dai confini di proprietà e dalle strade interne ai centri abitati è di ml. 3,00;”.

La tettoia fotovoltaica rientra quindi nell'attività edilizia senza titolo abilitativo ma non è parimenti classificabile tra le opere pertinenziali di cui all' articolo 21 del RR 2/2015.

Tenuto conto che il comma 4 dell'articolo 85 recita che all'interno della fascia di transizione di un'area boscata siano possibili le opere pertinenziali di cui all' articolo 21 del RR 2/2015, si ritiene non compatibile la realizzazione di una tettoia fotovoltaica di cui all'articolo 118 della LR 1/2015 se non nei limiti e con le caratteristiche descritte dall'articolo 21 del RR 2/2015.

Si specifica, in conclusione, che la presente nota non costituisce un'istruttoria tecnica che deve essere espletata dal Comune che ha la competenza e la responsabilità sul rilascio dei titoli abilitativi edilizi, in base alla normativa vigente, locale, regionale e nazionale e che è titolare delle scelte in materia urbanistica e di gestione del territorio. La presente è stata predisposta in base agli elementi forniti e con il solo fine di fornire un chiarimento circa l'applicazione della normativa regionale.

Distinti saluti.

FIRMATO DIGITALMENTE

Sabrina Scarabattoli

PT/AC